

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VILLARICCA

E L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO – DELEGAZIONE DI VILLARICCA

PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI INTERESSE PUBBLICO DI PROTEZIONE CIVILE

L'anno duemilaventuno, il giorno _____ del mese di _____, in Villaricca (NA), presso la Casa Comunale, tra il Responsabile del Settore Lavori Pubblici, dr. _____, domiciliato per la carica presso il Comune di Villaricca, C.F.: 80034870636, P.IVA 03633691211, con sede in Villaricca (NA) al corso Vittorio Emanuele II, 60, sito istituzionale www.comune.villaricca.na.it, PEC: protocollo.villaricca@asmepec.it (di seguito anche: "ENTE");

E

Il sig. Paolo DI Marino, nato a Villaricca (NA) il 19.02.1989, C.F.: DMRPLA89B19G309A, residente in Villaricca (NA) alla via della Libertà, Il Traversa, 1, in qualità di legale rappresentante *pro tempore* dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo – Delegazione di Villaricca, C.F. / P. IVA _____, con sede in _____, alla via _____, iscritta nel Registro Regionale del Volontariato in data __.__.____ con Decreto Dirigenziale n. __ del __.__.____ (di seguito anche: "ASSOCIAZIONE");

Premesso che:

l'art. 2 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante il "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106", recita: "E' riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti Locali;

il successivo Titolo VII – artt. 55 e seguenti del citato D. Lgs. 117/2017 – stabilisce i principi dei rapporti fra gli Enti del Terzo Settore e gli enti pubblici, nonché le forme di coinvolgimento e di collaborazione in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'Amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare;

in particolare, la Sezione II del Capo V – art. 33 e seguenti – del D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, recante il "Codice della Protezione civile", prevede e disciplina la partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile;

gli artt. 3 e 12 del richiamato Codice della Protezione Civile disciplinano le funzioni dei Comuni nell'ambito del Servizio Nazionale della Protezione Civile, nelle quali può utilmente coinvolto il volontariato organizzato;

gli artt. 13 e seguenti della Legge Regionale 23 ottobre 2007, n. 11, recante la "Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328" (e successive modificazioni ed integrazioni), regolano i soggetti del Terzo Settore e le organizzazioni di volontariato;

il Titolo IV – artt. 20 e seguenti – del Regolamento n. 4 del 7 aprile 2014 di attuazione della Legge Regionale 11/2007, adottato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 27 del 7 febbraio 2014, istituisce e disciplina il Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato;

gli artt. 7 e 8 della Legge Regionale 22 maggio 2017, n. 12, disciplinante il "Sistema della Protezione Civile in Campania" (e successive modificazioni ed integrazioni), stabiliscono le funzioni dei Comuni e delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile, prevedendo esplicitamente che gli enti locali promuovono l'efficiente organizzazione e l'integrazione del volontariato con il complessivo Sistema della Protezione Civile regionale;

che il Comune di Villaricca risulta sprovvisto del Nucleo comunale di protezione civile e che pertanto, in attuazione dei principi e delle normative statali e regionali sopra elencate, intende promuovere, disciplinare e stabilire una collaborazione continuativa e proficua con il volontariato qualificato del territorio comunale, nell'interesse della comunità, per attività di protezione civile, e nel contempo supportare i servizi resi dall'Amministrazione comunale alla collettività;

che l'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo – Delegazione di Villaricca, già figura all'interno del Piano di emergenza comunale di protezione civile, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 28 dicembre 2015, quale risorsa disponibile all'interno della Parte II, denominata "Lineamenti della pianificazione", e che il rappresentante legale dell'Associazione, sig. Paolo Di Marino, è identificato, all'interno della Parte III del Piano, denominata "Modello di intervento", quale componente del Centro Operativo Comunale (C.O.C.);

che l'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo – Delegazione di Villaricca ha espresso la propria disponibilità ad una stabile collaborazione finalizzata alla realizzazione di obiettivi di interesse pubblico nell'ambito della Protezione civile, con la costituzione del Nucleo comunale di Protezione civile, da rendere in modalità completamente gratuita, ed all'uopo chiede l'assegnazione di una sede operativa all'interno della Casa comunale, così come esplicitamente previsto e stabilito dall'art. 7, comma 2, della richiamata Legge Regionale 12/2017;

Vista la Deliberazione della Commissione Straordinaria n. __ del __.__.____, con la quale si costituiva il Nucleo comunale di Protezione Civile, si approvava il presente schema di Convenzione e si dava mandato al Responsabile del Settore di procedere alla stipula della medesima unitamente al legale rappresentante dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo – Delegazione di Villaricca;

Tutto ciò premesso, si stipula e si conviene:

ART. 1

La presente Convenzione regola i rapporti tra il Comune di Villaricca e l'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo – Delegazione di Villaricca, come meglio in premessa rappresentati, in esecuzione della richiamata Deliberazione della Commissione Straordinaria n. __ del __.__.____. Nella consapevolezza dell'importanza di costituire il Nucleo comunale di Protezione Civile, l'Ente stabilisce un rapporto stabile di collaborazione con l'Associazione, in nome dei principi di sussidiarietà e di cooperazione tra gli Enti pubblici e i soggetti del Terzo Settore sanciti dalle normative statali e regionali richiamate in premessa.

ART. 2

L'Ente costituisce il Nucleo Comunale di Protezione Civile nell'ambito dei compiti e degli obiettivi fissati dal Piano di emergenza comunale di protezione civile, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 28 dicembre 2015, e si avvale della collaborazione dei volontari appartenenti all'Associazione per il raggiungimento degli obiettivi di economicità, efficienza ed efficacia connaturati al proprio agire amministrativo, e nell'esclusivo interesse di una sempre migliore offerta di servizi alla collettività attinenti alle funzioni di Protezione Civile, assegnate ai Comuni ai sensi di quanto stabilito dal Codice della Protezione Civile – di cui al D. Lgs. 1/2018 – e dalla Legge Regionale n. 12/2017 sul Sistema di Protezione Civile della Campania.

Le attività già previste dal Piano di emergenza comunale potranno essere integrate in caso di emergenze di Protezione Civile non preventivabili, e previa richiesta scritta da parte del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Territorio, competente per materia, che dovrà essere sottoscritta per accettazione del Rappresentante Legale dell'Associazione entro e non oltre 48 ore dal ricevimento, ed, in ogni caso, con l'urgenza derivante dalla situazione di emergenza in concreto verificatasi.

Tutte le attività di cui al presente articolo dovranno essere svolte sotto la direzione congiunta del Comandante del Corpo di Polizia Locale e del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Territorio, competente per la Protezione Civile, ferme restando le competenze delle Autorità Locali di Protezione Civile, come individuate dalla normativa nazionale e regionale in materia.

ART. 3

L'Associazione si impegna ad utilizzare per lo svolgimento delle attività nel territorio comunale esclusivamente i propri volontari, dando priorità a quelli residenti nell'ambito territoriale interessato, in modo da garantire, trattandosi di attività correlate alla Protezione Civile, il più celere ed efficiente intervento.

In caso di emergenze che non possono essere fronteggiate esclusivamente con l'utilizzo dei propri volontari, il rappresentante legale dell'Associazione può chiedere l'ausilio delle Associazioni operanti nei comuni limitrofi, previa autorizzazione delle Autorità Locali di Protezione Civile. Nelle attività di primo soccorso l'Associazione interviene in raccordo con le Autorità di Protezione Civile dell'Ente, assicurando tutti gli interventi necessari, anche con l'ausilio delle Associazioni sopracitate. Nel caso di assoluta impossibilità di comunicare in via preventiva alle Autorità di Protezione Civile comunali – a causa della natura di assoluta emergenza della fattispecie – l'Associazione può intervenire per fronteggiare la situazione e prestare i primi soccorsi alla popolazione interessata, fermo restando l'obbligo di darne immediata notizia, con ogni mezzo ritenuto opportuno, alle Autorità di Pubblica Sicurezza ed alle Autorità di Protezione Civile dell'Ente. Nel caso in cui non si possa far fronte all'emergenza neanche con l'ausilio delle Associazioni operanti nei comuni limitrofi, il legale rappresentante dell'Associazione, di concerto e previa intesa con le Autorità di Protezione Civile dell'Ente, potrà rivolgersi alle competenti strutture del Sistema di Protezione Civile della Regione Campania.

ART. 4

Per l'espletamento delle attività di cui alla presente convenzione, l'Associazione si impegna ad utilizzare esclusivamente i volontari comunicati all'Ente in un elenco nominativo, contenente i dati anagrafici di ognuno, allegato al presente atto. L'Associazione potrà chiedere la sostituzione di uno o più volontari inviando preventiva richiesta scritta all'Ente, contenente le generalità ed i dati anagrafici dei sostituti. La sostituzione diverrà effettiva esclusivamente a seguito di formale accettazione della richiesta da parte dell'Ente. Qualora il numero dei volontari comunicati sia insufficiente rispetto alle necessità relative alle attività di cui alla presente convenzione, il rappresentante legale dell'Associazione è tenuto a darne immediata comunicazione all'Ente – nella persona del Responsabile del Settore competente, ovvero, per le attività di Protezione Civile, nella persona del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Territorio – ed a segnalare l'eventuale esistenza di ulteriori volontari dell'Associazione in grado di fronteggiare le necessità segnalate. L'utilizzo di ulteriori volontari è in ogni caso consentito esclusivamente previa autorizzazione scritta da parte dell'Ente.

ART. 5

Nel caso di emergenze a carattere regionale o nazionale che comportino il coinvolgimento dei volontari dell'Associazione, il suo rappresentante legale garantisce un numero di volontari utili all'espletamento delle attività dell'Ente, e comunicando tempestivamente all'Amministrazione la richiesta di attivazione da parte delle Autorità di Protezione Civile Nazionali o Regionali, oltre che il numero ed i nominativi dei volontari da destinare prioritariamente alle emergenze di cui trattasi.

Parimenti, l'Ente comunicherà tempestivamente all'Associazione ogni evento sopravvenuto che possa, significativamente, incidere sulle attività oggetto della Convenzione, specie nel caso in cui richieda l'utilizzo di un numero maggiore di volontari.

ART. 6

L'Associazione si impegna a mettere a disposizione dell'Ente esclusivamente volontari che siano in possesso di tutti i requisiti necessari e privi di precedenti penali, ed in possesso delle abilitazioni, tecniche e pratiche, dell'integrità fisica, morale e civile collegati alle attività da svolgere e che siano coperti da polizza contro gli infortuni, malattie connesse alle cennate attività e per responsabilità civile verso terzi.

ART. 7

Le parti convengono che le attività oggetto della presente Convenzione siano prestate dall'Associazione a titolo completamente gratuito. L'Ente si impegna a mettere a disposizione dell'Associazione uno o più locali – a titolo gratuito – all'interno della Casa Comunale, ovvero in altri immobili di proprietà comunale, ove collocare la propria sede operativa. Il locale (ovvero i locali) verrà individuato in base alle concrete esigenze organizzative dell'Ente ed in base alle attività di servizio alla cittadinanza da svolgere. Nei locali di cui al presente articolo non è consentito svolgere, da parte dell'Associazione, ulteriori attività che esulino dalle attività previste dalla presente Convenzione, ovvero da quelle strettamente ad esse collegate.

ART. 8

I volontari impiegati nelle attività di cui alla presente convenzione sono tenuti a mantenere il decoro e la dignità dell'immagine e dell'abbigliamento, consoni alle funzioni svolte in nome ed a vantaggio esclusivo della collettività. Operano nella consapevolezza del prioritario e superiore interesse generale, senza avere rapporti o legami con la criminalità organizzata, e conformano i propri comportamenti e le proprie azioni secondo le necessità espresse dall'Amministrazione e dagli uffici dell'Ente, nell'erogazione quotidiana dei servizi.

ART. 9

Tutte le comunicazioni a mezzo *social network* riguardanti l'attività svolta dall'Associazione in nome e per conto del Comune dovranno essere preventivamente autorizzate.

ART. 10

La presente convenzione avrà efficacia a decorrere dalla stipula fra le parti, ed avrà la durata di n. 4 (quattro) anni. Potrà essere rinnovata, previa adozione di apposito atto deliberativo. L'Ente potrà

risolvere in ogni momento la Convenzione per inadempimento degli obblighi previsti dalla presente Convenzione e per comportamenti gravi e inadeguati da parte degli appartenenti e dei volontari dell'Associazione, previa formale contestazione all'Associazione, che potrà, in ogni modo, formulare le proprie osservazioni difensive entro e non oltre giorni 15 (quindici) dal ricevimento della contestazione a mezzo PEC ovvero messo comunale.

ART. 11

La presente Convenzione, redatta in duplice esemplare originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro. Per tutto quanto non previsto, si fa espresso richiamo alla normativa statale e regionale in materia. In caso di controversia, il foro competente per territorio è quello del Tribunale di Napoli Nord.

Villaricca, _____

Per il Comune di Villaricca

Per l'Associazione